



COMUNE DI BUONALBERGO

Provincia di Benevento

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 23

OGGETTO: Approvazione del Piano Triennale Fabbisogni di Personale 2024-2026 quale sezione del Piano Integrato di attività e organizzazione 2024-2026 e nuova dotazione organica

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventiquattro** del mese di **aprile** alle ore **12:30** si è riunita la Giunta Comunale nella sala della sede istituzionale del palazzo comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

si è riunita con l'intervento dei signori:

		Presente	Assente
Sindaco	Gambarota Michele	Presente	
Assessore	Caggiano Chiara	Presente	
Assessore	Pacifico Rosanna	Presente	

e con la partecipazione del Segretario Comunale:
Dott.ssa Elena Maio

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. Michele Gambarota dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'argomento in oggetto;

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 33 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- l'art. 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e determinano le dotazioni organiche complessive dell'Ente;

VISTO l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

VISTE le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" approvate con DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018;

VISTI

- l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che prevede che per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese, le pubbliche amministrazioni, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione;
- il comma 6, del citato articolo 6 (...), che ha stabilito che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni, e che nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti;
- Il decreto del ministro per la P.A. di concerto con il ministro dell'Economia e finanze, emanato il 30 giugno 2022, che definisce il contenuto del PIAO anche per gli enti di minori dimensioni;

VISTO inoltre il DPR 24 giugno 2022 recante l'individuazione di adempimenti assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, tra i quali figura il Piano dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del D.Lgs 165/2001;

CONSIDERATO che le norme vigenti che disciplinano le facoltà assunzionali sono state radicalmente modificate con l'entrata in vigore del DL 34/2019 e in particolare del DPCM attuativo del 17 marzo 2020, secondo un principio generale di superamento del concetto di turnover e l'introduzione di parametri finanziari di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti;

CONSIDERATO che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

VISTA la Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni, sottoscritta dal Ministro per la pubblica amministrazione in data 13 maggio 2020 e pubblicata in G.U Serie Generale n.226 del 11 settembre 2020;

DATO ATTO che l'ultimo Rendiconto approvato dall'Ente con Delibera di C.C. n 5 del 19.05.2023 è riferito all'Esercizio Finanziario 2022;

DATO ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 27.03.2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 6 del 23 gennaio 2024 con cui è stata determinata la capacità assunzionale del Comune di Buonalbergo per il triennio 2024/2026, calcolata ai sensi del D.M. 17 aprile 2020, da cui si evince che l'ente, collocandosi in prima fascia quale "Ente virtuoso" dispone di un margine di incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato pari ad € 38.882,65 come analiticamente riportato nel prospetto allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);

DATO ATTO che con la richiamata Delibera di G.C. n. 6 del 23.01.2024 si è proceduto anche alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero e di eccedenza di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, da cui è emerso che nell'ente non risultano situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente;

DATO ATTO che il Comune non ha potuto utilizzare i fondi di cui all' art. 31-bis, co. 5 del DL 152/2021 per l'assunzione di una unità di personale a tempo determinato - part time al 75% Area Istruttori per l'attuazione dei progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non essendo stata concessa una proroga per l'utilizzo di detti fondi nell'annualità 2024;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 23.01.2024 con cui il Comune di Buonalbergo ha partecipato alla manifestazione di interesse pubblicata in data 20.11.2023 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione - Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 (Cap-Coe) Priorità 1, Azione 1.1.2 relativamente all'assunzione di personale a tempo indeterminato, per la copertura di n. 1 posto di Funzionario di Elevata Qualificazione (Ex Cat D) nell'ambito della consistenza della propria dotazione organica riferita all'Area dei funzionari;

DATO ATTO che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;

RIBADITO il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

RITENUTO pertanto di aggiornare i reclutamenti del fabbisogno di personale per il triennio

2024-2026, approvando il nuovo schema di dotazione organica del Comune di Buonalbergo secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 (*Allegato B*);

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

RILEVATO a tal fine che il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari a €. 411.825,24 e che la spesa di personale di cui al c.557 – art. 1 – L.292/2006 per il triennio 2024-2026 si mantiene in diminuzione rispetto al 2011-2013, anche tenendo conto del fatto che ai sensi dell'art. 7 del DPCM *“La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*;

CONSIDERATO inoltre che questo Ente non ha dichiarato il dissesto e non presenta condizioni di squilibrio, come attestato dal conto consuntivo anno 2022;

VISTO l'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita: *“28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per*

le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”

CONSIDERATO che il Comune di Buonalbergo non ha una spesa storica di riferimento in nessuna delle annualità del triennio 2007 – 2009;

VISTA la Deliberazione della Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 1/2017 relativa all’individuazione del limite di spesa ai fini dell’applicazione dell’art 9 co.28 del D.l.78/2010 e s.m.i. nell’ipotesi in cui l’ente locale non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali di tipo flessibile nell’anno 2009 né nel triennio 2007-2009, stabilendo che, in tal caso l’ente locale può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento”;

RAVVISATA la necessità di ricorrere a forme assunzionali flessibili al fine di garantire la corretta funzionalità dell’Ufficio di Vigilanza, nelle more dell’espletamento delle procedure assunzionali per la copertura del posto in dotazione organica, prevedendo la seguente assunzione:

N. 1 Istruttore di Vigilanza – n.12 ore settimanali (Scavalco di eccedenza ex art 1 co.557 L.311/2004 e s.m.i.) Spesa annua €. 10.402,29

RITENUTO pertanto individuare quale nuovo parametro di riferimento per la spesa flessibile, l’importo di € 10.402,29 costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente quale quello di vigilanza, nelle more dell’assunzione dell’unità a tempo indeterminato part/time al 50% prevista nel piano dei fabbisogni;

RITENUTO aggiornare i reclutamenti fabbisogni di personale per il triennio 2024-2026, secondo il programma di assunzioni riportato nel prospetto allegato alla presente deliberazione (*Allegato C*);

CONSIDERATO che fino al 31.12.2024 le procedure assunzionali possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria previste dall’art 30 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. ai sensi di quanto disposto dall’art 3 comma 8 della L.n.56/2019;

VISTO il DPR n.82 del 16.06.2023 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTO il Regolamento per l’espletamento della mobilità volontaria e per l’utilizzo di graduatorie approvate da altri enti approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 5.12.2023;

RITENUTO stabilire che la copertura dei posti a tempo indeterminato previsti nel Piano occupazionale avvenga, previo espletamento della procedura di mobilità obbligatoria prevista dall’art. 34 bis D.Lgs 165/2001, mediante la procedura di scorrimento di graduatorie di idonei disciplinata nel richiamato regolamento comunale approvato con Delibera di Giunta Comunale n.80 del 5.12.2023, attesa la necessità di procedere in tempi brevi alla copertura dei posti in questione ed in considerazione dell’assenza di graduatorie valide presso l’ente riferite ai profili professionali da assumere;

ACQUISITO il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei conti ai sensi dell’art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001;

DATO ATTO che, ai sensi del DPR del 24 giugno 2022 n. 81, pubblicato il GU n.151 del 30.06.2022, il Piano del fabbisogno di personale è assorbito nel Piano Integrato di Attività e

Organizzazione (PIAO) istituito ai sensi dell'art. 6 del D.L 80 del 9 giugno 2021 conv. in Legge n.113 del 6 agosto 2021, da adottarsi entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli articoli n. 49 e 147-bis del D.l gs.n. 267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATO il vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali;

VISTI:

- il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 75/2017;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;
- lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente riportate e trascritte

1. **Di dare atto** che dalla verifica delle capacità assunzionali effettuata secondo il DPCM 17 marzo 2020, il Comune di Buonalbergo si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1 collocandosi in prima fascia quale "Ente virtuoso". Conseguentemente il Comune di Buonalbergo dispone di un margine di incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato pari ad €.38.882,65 come analiticamente riportato nel prospetto allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. **Di approvare** la nuova dotazione organica del Comune di Buonalbergo secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 (*Allegato B*);
3. **Di approvare** la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2024/2026, secondo il programma di assunzioni riportato nel prospetto allegato alla presente deliberazione (*Allegato C*);
4. **Di accertare** che il piano triennale dei fabbisogni di personale ed il relativo piano occupazionale sono coerenti con le vigenti disposizioni inerenti il contenimento delle spese di personale come risulta dall'apposita Tabella riportata in allegato (*Allegato B*);
6. **Di dare atto** che il Comune di Buonalbergo non ha una spesa storica di riferimento per la spesa flessibile in nessuna delle annualità del triennio 2007 – 2009;
7. **Di individuare** quale nuovo parametro di riferimento per la spesa flessibile, l'importo di €. annua €. 10.402,29 costituito dalla spesa annua strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente quale l'Ufficio di vigilanza nelle more dell'assunzione dell'unità a tempo indeterminato part/time al 50% prevista nel piano dei fabbisogni;
8. **Di stabilire** che la copertura dei posti a tempo indeterminato previsti nel Piano occupazionale avvenga, previo espletamento della procedura di mobilità obbligatoria prevista dall'art. 34 bis D.Lgs 165/2001, mediante la procedura di scorrimento di graduatorie di idonei disciplinata in apposito regolamento comunale approvato con Delibera di Giunta Comunale n.80 del 5.12.2023, attesa la necessità di procedere in tempi brevi alla

copertura dei posti in questione ed in considerazione dell'assenza di graduatorie valide presso l'ente riferite ai profili professionali da assumere;

9. **Di precisare** che la programmazione triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
10. **Di dare atto** che ai sensi del DPR del 24 giugno 2022 n. 81, pubblicato il GU n.151 del 30.06.2022, il Piano del fabbisogno di personale è assorbito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) istituito ai sensi dell'art. 6 del D.L 80 del 9 giugno 2021 conv. in Legge n.113 del 6 agosto 2021, da adottarsi entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
11. **Di trasmettere** il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" nell'ambito del sistema di rilevazione SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
12. **Di trasmettere** il presente atto alle OO.SS territoriali e alle RSU;
13. **Di demandare** ai Responsabili di Settore, per quanto di rispettiva competenza, gli adempimenti annessi e consequenziali alla presente deliberazione;
14. **Di dichiarare**, con successiva votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione innanzi riportata con i relativi allegati;

PRESO ATTO che sulla proposta in questione è stato acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli articoli n. 49 e 147-bis del D.l gs.n. 267/2000 e s.m.i.;

RITENUTO dover provvedere in merito;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione innanzi riportata avente ad oggetto: *"Approvazione del Piano Triennale Fabbisogni di Personale 2024-2026 quale sezione del Piano Integrato di attività e organizzazione 2024-2026 e nuova dotazione organica"* con i relativi allegati;

Di dichiarare, con successiva votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

VISTO

Ai sensi dell'art 49 del D. Lgs. N.267/2000, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(f.to Geom. Antonio Marucci)

VISTO

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Legs. N.267/2000 si attesta la copertura finanziaria della spesa

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
(f.to Geom. Antonio Marucci)

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

IL Sindaco
(f.to Avv. Michele Gambarota)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dott.ssa Elena Maio)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. N.267/2000

ATTESTA

che la presente delibera viene affissa all'Albo Pretorio dal 24-04-2024 e vi rimarrà per 15 giorni fino al 09-05-2024.

- che la presente deliberazione:

E' stata comunicata, con lettera n. ...2002.., in data 24-04-2024....., ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. N.267/2000;

Li 24-04-2024

Il Segretario Comunale
(f.to Dott.ssa Elena Maio)

Copia conforme all'originale
Buonalbergo, 24-04-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elena Maio

**ATTESTAZIONE DI AVVENUTA
ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
giorno 24-04-2024

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.
134, comma 4 del D. Lgs. N.267/2000);

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134,
comma 3);

Li, 24-04-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dott.ssa Elena Maio)

Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.

Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020

Abitanti	1531	Prima soglia	Seconda soglia	Incremento massimo ipotetico spesa	
Anno Corrente	2024	28,60%	32,60%	%	€
Entrate correnti		FCDE		35,00%	118.868,79 €
Ultimo Rendiconto	1.342.173,99 €	62.205,22 €		Incremento spesa - I FASCIA	
Penultimo rendiconto	1.254.948,96 €	Media - FCDE	1.233.707,35 €	%	€
Terzultimo rendiconto	1.290.614,77 €	Rapporto Spesa/Entrate		12,38%	38.882,65 €
Spesa del personale		Collocazione ente			
Ultimo rendiconto	313.957,65 €	Prima fascia			
Anno 2018	339.625,10 €	FCDE			
Margini assunzionali					
0,00 €					

Utilizzo massimo margini assunzionali	Incremento spesa
0,00 €	38.882,65 €

Spesa del Personale

Impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

Entrate Correnti

Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Fasce demografiche	Prima soglia	Seconda soglia	Incremento spesa personale massimo annuo				
			2020	2021	2022	2023	2024
Comuni con meno di 1.000 abitanti;	29,50%	33,50%	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;	28,60%	32,60%	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;	27,60%	31,60%	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;	27,20%	31,20%	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	28,00%
Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;	26,90%	30,90%	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;	27,00%	31,00%	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
Comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;	27,60%	31,60%	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
Comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti;	28,80%	32,80%	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.	25,30%	29,30%	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

Resti assunzionali

Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali massimi annui, fermo restando il non superamento del limite dato dalla prima soglia in relazione al rapporto tra le spese del personale e le entrate, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

Comuni sotto i 5.000 abitanti facenti parte di un'unione

Per il periodo 2020-2024, i comuni con meno di cinquemila abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, che fanno parte dell'«Unione di comuni» prevista dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per i quali la maggior spesa per personale consentita dal presente articolo risulta non sufficiente all'assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato, possono, nel periodo 2020-2024, incrementare la propria spesa per il personale a tempo indeterminato nella misura massima di 38.000 euro non cumulabile, fermi restando i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. La maggiore facoltà assunzionale ai sensi del presente comma è destinata all'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale purché collocata in comando obbligatorio presso la corrispondente Unione con oneri a carico della medesima, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale previsto per le Unioni di comuni.

Comuni che si collocano nella seconda fascia

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta compreso fra il valore della prima soglia e quello della seconda soglia, per fascia demografica, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Comuni che si collocano nella terza fascia

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore della seconda soglia per fascia demografica adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore alla seconda soglia per fascia demografica applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Allegato B)

**Comune di Buonalbergo (BN)
DOTAZIONE ORGANICA 2024/2026**

SETTORE SEGRETERIA/AFFARI GENERALI – DEMOGRAFICI – ELETTORALE – STATO CIVILE							
Area	Profilo	Full Time	Part -time	Cessazione	Programma assunzione	Costo complessivo annuo (ESCLUSO COMPENSO PO)	Note
Funzionario EQ (Ex Cat.D5)	Direttivo Amministrativo	X				€ 42.907,48	Posto coperto
Istruttore (ex Cat C4)	Istruttore Amministrativo	X				€ 35.406,30	Posto coperto
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO – TRIBUTI – COMMERCIO – SUAP							
Area	Profilo	Full Time	Part -time	Cessazione	Programma assunzione	Costo complessivo annuo (ESCLUSO COMPENSO PO)	Note
Funzionario EQ (Ex Cat.D5)	Direttivo Tributi - Contabile	X				€ 44.440,91	Posto coperto
SETTORE TECNICO – VIGILANZA							
Area	Profilo	Full Time	Part time	Cessazione	Programma assunzione	Costo complessivo annuo (ESCLUSO COMPENSO PO)	Note
Funzionario EQ (Ex Cat.D5)	Direttivo tecnico	X		01/05/2024		€ 43.389,50	Posto riservato al Bando Coesione (Assunzione eterofinanziata)
Funzionario EQ (Ex Cat.D4)	Direttivo tecnico	X				€ 41.772,46	Posto coperto
Istruttore (Ex Cat. C1)	Istruttore Tecnico	X			2024	€ 31.420,60	Posto di nuova istituzione
Operatore esperto (Ex Cat.B5)	Operatori Esperti	X				€ 31.922,08	Posto coperto
Istruttore (Ex Cat. C1)	Istruttore Vigilanza		X 50%		2024	€ 16.119,92	Posto vacante

VERIFICA LIMITI DI SPESA

	COSTO	ONERI	TOTALE
Costi previsti in dotazione	216.249,35	71.129,90	287.379,25
Fondo risorse decentrate (parte variabile anno 2023)	15.568,21	5.028,53	20.596,74
Posizioni Organizzative	29.461,87	7.696,52	37.158,39
Spesa Segretario Comunale Fascia B in convenzione	28.287,82	7.684,50	35.972,32
		TOTALE	€ 381.106,70

Verifica limite di Spesa ex art. 1 co. 557 e s.s. L. 296/2006 e s.m.i.

	PREVISIONE 2024	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026
TOTALE SPESA PERSONALE (A)	€ 381.106,70	€ 381.106,70	€ 381.106,70
COMPONENTI ESCLUSE (B)			
Quota salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ed altre spese di personale imputata dall'esercizio precedente (alla luce della nuova contabilità)	4.030,93	4.030,93	4.030,93
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero	5.292,00	0	0
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	800,00	800,00	800,00
Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate	0	0	0
Eventuali oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi	0	0	0
Spese per il personale appartenente alle categorie protette	0	0	0
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni	0	0	0
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della Strada	0	0	0
Incentivi per la progettazione	0	0	0
Incentivi per il recupero Imu	0	0	0
Diritti di rogito	7.428,00	7.428,00	7.428,00

Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione autonoma di Monopoli di Stato (legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 25)	0	0	0
Maggiori spese autorizzate -entro il 31 maggio 2010 - ai sensi dell'art. 3 comma 120 della legge n. 244/2007	0	0	0
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanza n.16/2012)	0	0	0
Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la tipologia di spesa ed il riferimento normativo) es. F.do Perseo	0	0	0
COSTO DELLE ASSUNZIONI CONSENTITE AI SENSI DEL DM 17 MARZO 2020 IN DEROGA AL LIMITE DELL'ART. 1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 PER COMUNI VIRTUOSI, EFFETTUATE NEGLI ANNI PRECEDENTI	0	0	0
TOTALE voci escluse	17.550.93	12.258.93	12.258.93
TOTALE spese soggette a limite (A-B)	363.555,77	368.847,77	368.847,77
TOTALE SPESE DI PERSONALE DA RISPETTARE COME LIMITE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 L. 296/2006 MEDIA TRIENNIO 2011/2013			€.411.825,24

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
Geom. Marucci Antonio**

Allegato C)

Comune di Buonalbergo
Provincia di Benevento

PIANO ASSUNZIONALE 2024-2026

AREA	Posti da coprire per effetto del presente piano		Profilo professionale	Settore	Anno			Procedura assunzionale
	Full-Time	Part-Time			2024	2025	2026	
Istruttore	1 unità		Istruttore Tecnico	Tecnico	X			Scorrimento graduatorie
Istruttore		1 unità (18 ore)	Istruttore Vigilanza	Tecnico - Ufficio Vigilanza	X			Scorrimento graduatorie
Funzionario EQ	1 unità		Ingegnere	Tecnico		X		Bando Coesione

Assunzioni a Tempo determinato:

- N. 1 Istruttore di vigilanza per n. 12 ore settimanali (ai sensi dell'art 1 co.557 L.311/2004 e s.m.i.) nelle more dell'assunzione dell'unità a tempo indeterminato part/time al 50% prevista nel piano assunzionale.

COMUNE DI BUONALBERGO

Provincia di Benevento

Parere n. 7 del 20.04.2024

**REVISORE DEI CONTI INCARICATO PER IL TRIENNIO 25/07/2023 – 25/07/2026
giusta delibera di consiglio comunale n. 15 del 25.07.2023.**

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Triennale Fabbisogni di Personale 2024-2026 quale sezione del Piano Integrato di attività e organizzazione 2024-2026 e nuova dotazione organica."

L'anno Duemilaventiquattro, il giorno venti del mese di Aprile, alle ore 13:45, il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Buonalbergo, Dott. Raffaele De Leonardis nato a Villaricca (Na) il 12.05.1967;

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale giusto protocollo n. 1868 del 17.04.2024 avente ad oggetto "**Approvazione del Piano Triennale Fabbisogni di Personale 2024-2026 quale sezione del Piano Integrato di attività e organizzazione 2024-2026 e nuova dotazione organica**" corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal geom. Antonio Marucci, esaustiva anche nella sua premessa del richiamo alle leggi e regolamenti richiamati oltre all'indicazione negli allegati della capacità assunzionale della fascia di soglia in cui rientra il Comune di Buonalbergo e che qui interamente riportata:

PREMESSO che

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 33 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- l'art. 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e determinano le dotazioni organiche complessive dell'Ente;

VISTO l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

VISTE le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" approvate con DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018;

VISTI

- l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che prevede che per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese, le pubbliche amministrazioni, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione;
- il comma 6, del citato articolo 6 (...), che ha stabilito che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni, e che nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti;
- Il decreto del ministro per la P.A. di concerto con il ministro dell'Economia e finanze, emanato il 30 giugno 2022, che definisce il contenuto del PIAO anche per gli enti di minori dimensioni;

VISTO inoltre il DPR 24 giugno 2022 recante l'individuazione di adempimenti assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, tra i quali figura il Piano dei fabbisogni di personale di cui all'art. 6 del D.Lgs 165/2001;

CONSIDERATO che le norme vigenti che disciplinano le facoltà assunzionali sono state radicalmente modificate con l'entrata in vigore del DL 34/2019 e in particolare del DPCM attuativo del 17 marzo 2020, secondo un principio generale di superamento del concetto di turnover e l'introduzione di parametri finanziari di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti;

CONSIDERATO che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

VISTA la Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni, sottoscritta dal Ministro per la pubblica amministrazione in data 13 maggio 2020 e pubblicata in G.U Serie Generale n.226 del 11 settembre 2020;

DATO ATTO che l'ultimo Rendiconto approvato dall'Ente con Delibera di C.C. n 5 del 19.05.2023 è riferito all'Esercizio Finanziario 2022;

DATO ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 27.03.2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 6 del 23 gennaio 2024 con cui è stata determinata la capacità assunzionale del Comune di Buonalbergo per il triennio 2024/2026, calcolata ai sensi del D.M. 17 aprile 2020, da cui si evince che l'ente, collocandosi in prima fascia quale "Ente virtuoso" dispone di un margine di incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato pari ad € 38.882,65 come analiticamente riportato nel prospetto allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);

DATO ATTO che con la richiamata Delibera di G.C. n. 6 del 23.01.2024 si è proceduto anche alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero e di eccedenza di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, da cui è emerso che nell'ente non risultano situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente;

DATO ATTO che il Comune non ha potuto utilizzare i fondi di cui all' art. 31-bis, co. 5 del DL 152/2021 per l'assunzione di una unità di personale a tempo determinato - part time al 75% Area

Istruttori per l'attuazione dei progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non essendo stata concessa una proroga per l'utilizzo di detti findi nell'annualità 2024;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 23.01.2024 con cui il Comune di Buonalbergo ha partecipato alla manifestazione di interesse pubblicata in data 20.11.2023 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione - Programma Nazionale di Assistenza Tecnica Capacità per la Coesione 2021-2027 (Cap-Coe) Priorità 1, Azione 1.1.2 relativamente all'assunzione di personale a tempo indeterminato, per la copertura di n. 1 posto di Funzionario di Elevata Qualificazione (Ex Cat D) nell'ambito della consistenza della propria dotazione organica riferita all'Area dei funzionari;

DATO ATTO che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;

RIBADITO il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

RITENUTO pertanto di aggiornare i reclutamenti del fabbisogno di personale per il triennio 2024-2026, approvando il nuovo schema di dotazione organica del Comune di Buonalbergo secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 (*Allegato B*);

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

RILEVATO a tal fine che il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari a €. 411.825,24 e che la spesa di personale di cui al c.557 – art. 1 – L.292/2006 per il triennio 2024-2026 si mantiene in diminuzione rispetto al 2011-2013, anche tenendo conto del fatto che ai sensi dell'art. 7 del DPCM *“La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*;

CONSIDERATO inoltre che questo Ente non ha dichiarato il dissesto e non presenta condizioni di squilibrio, come attestato dal conto consuntivo anno 2022;

VISTO l'art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita: *“28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le*

disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”

CONSIDERATO che il Comune di Buonalbergo non ha una spesa storica di riferimento in nessuna delle annualità del triennio 2007 – 2009;

VISTA la Deliberazione della Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 1/2017 relativa all'individuazione del limite di spesa ai fini dell'applicazione dell'art 9 co.28 del D.l.78/2010 e s.m.i. nell'ipotesi in cui l'ente locale non abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali di tipo flessibile nell'anno 2009 né nel triennio 2007-2009, stabilendo che, in tal caso l'ente locale può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa – anche contrattuale – ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento”;

RAVVISATA la necessità di ricorrere a forme assunzionali flessibili al fine di garantire la corretta funzionalità dell'Ufficio di Vigilanza, nelle more dell'espletamento delle procedure assunzionali per la copertura del posto in dotazione organica, prevedendo la seguente assunzione:

N. 1 Istruttore di Vigilanza – n.12 ore settimanali (Scavalco di eccedenza ex art 1 co.557 L.311/2004 e s.m.i.) Spesa annua €. 10.402,29

RITENUTO pertanto individuare quale nuovo parametro di riferimento per la spesa flessibile, l'importo di € 10.402,29 costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente quale quello di vigilanza, nelle more dell'assunzione dell'unità a tempo indeterminato part/time al 50% prevista nel piano dei fabbisogni;

RITENUTO aggiornare i reclutamenti fabbisogni di personale per il triennio 2024-2026, secondo il programma di assunzioni riportato nel prospetto allegato alla presente deliberazione (**Allegato C**);

CONSIDERATO che fino al 31.12.2024 le procedure assunzionali possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria previste dall'art 30 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i. ai sensi di quanto disposto dall'art 3 comma 8 della L.n.56/2019;

VISTO il DPR n.82 del 16.06.2023 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;

VISTO il Regolamento per l'espletamento della mobilità volontaria e per l'utilizzo di graduatorie approvate da altri enti approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 80 del 5.12.2023;

RITENUTO stabilire che la copertura dei posti a tempo indeterminato previsti nel Piano occupazionale avvenga, previo espletamento della procedura di mobilità obbligatoria prevista dall'art. 34 bis D.Lgs 165/2001, mediante la procedura di scorrimento di graduatorie di idonei disciplinata nel richiamato regolamento comunale approvato con Delibera di Giunta Comunale n.80 del 5.12.2023, attesa la necessità di procedere in tempi brevi alla copertura dei posti in questione ed in considerazione dell'assenza di graduatorie valide presso l'ente riferite ai profili professionali da assumere;

ACQUISITO il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001;

DATO ATTO che, ai sensi del DPR del 24 giugno 2022 n. 81, pubblicato il GU n.151 del 30.06.2022, il Piano del fabbisogno di personale è assorbito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) istituito ai sensi dell'art. 6 del D.L 80 del 9 giugno 2021 conv. in Legge n.113 del 6 agosto 2021, da adottarsi entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli articoli n. 49 e 147-bis del D.l gs.n. 267/2000 e s.m.i.;

RICHIAMATO il vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali;

VISTI:

- il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 75/2017;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi;
- lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente riportate e trascritte

- 1. Di dare atto** che dalla verifica delle capacità assunzionali effettuata secondo il DPCM 17 marzo 2020, il Comune di Buonalbergo si pone al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1 collocandosi in prima fascia quale "Ente virtuoso". Conseguentemente il Comune di Buonalbergo dispone di un margine di incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato pari ad €.38.882,65 come analiticamente riportato nel prospetto allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
- 2. Di approvare** la nuova dotazione organica del Comune di Buonalbergo secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 (*Allegato B*);
- 3. Di approvare** la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2024/2026, secondo il programma di assunzioni riportato nel prospetto allegato alla presente deliberazione (*Allegato C*);
- 4. Di accertare** che il piano triennale dei fabbisogni di personale ed il relativo piano occupazionale sono coerenti con le vigenti disposizioni inerenti il contenimento delle spese di personale come risulta dall'apposita Tabella riportata in allegato (*Allegato B*);
- 6. Di dare atto** che il Comune di Buonalbergo non ha una spesa storica di riferimento per la spesa flessibile in nessuna delle annualità del triennio 2007 – 2009;
- 7. Di individuare** quale nuovo parametro di riferimento per la spesa flessibile, l'importo di €. annua €. 10.402,29 costituito dalla spesa annua strettamente necessaria per far fronte ad un

servizio essenziale per l'ente quale l'Ufficio di vigilanza nelle more dell'assunzione dell'unità a tempo indeterminato part/time al 50% prevista nel piano dei fabbisogni;

8. **Di stabilire** che la copertura dei posti a tempo indeterminato previsti nel Piano occupazionale avvenga, previo espletamento della procedura di mobilità obbligatoria prevista dall'art. 34 bis D.Lgs 165/2001, mediante la procedura di scorrimento di graduatorie di idonei disciplinata in apposito regolamento comunale approvato con Delibera di Giunta Comunale n.80 del 5.12.2023, attesa la necessità di procedere in tempi brevi alla copertura dei posti in questione ed in considerazione dell'assenza di graduatorie valide presso l'ente riferite ai profili professionali da assumere;
9. **Di precisare** che la programmazione triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;
10. **Di dare atto** che ai sensi del DPR del 24 giugno 2022 n. 81, pubblicato il GU n.151 del 30.06.2022, il Piano del fabbisogno di personale è assorbito nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) istituito ai sensi dell'art. 6 del D.L 80 del 9 giugno 2021 conv. in Legge n.113 del 6 agosto 2021, da adottarsi entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
11. **Di trasmettere** il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" nell'ambito del sistema di rilevazione SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
12. **Di trasmettere** il presente atto alle OO.SS territoriali e alle RSU;
13. **Di demandare** ai Responsabili di Settore, per quanto di rispettiva competenza, gli adempimenti annessi e consequenziali alla presente deliberazione;
14. **Di dichiarare**, con successiva votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Visto il parere n° 1 rilasciato in data 13.01.2024 che qui si intende interamente riconfermato.

Visto l'Articolo 19, Comma 8 della Legge n. 448/2001 che dispone che gli Organi di Revisione Contabile degli Enti Locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'Articolo 39 della Legge n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

Visto l'Articolo 239, Comma 1, Lettera b) del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 come modificato dall'Articolo 3, Comma 2-bis, del Decreto Legge 174/2012;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Visti altresì gli allegati della capacità assunzionale che qui si intendono interamente riportati

esprime

il proprio parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale prot. 1848 del 17.04.2024 ad oggetto:

“Approvazione del Piano Triennale Fabbisogni di Personale 2024-2026 quale sezione del Piano Integrato di attività e organizzazione 2024-2026 e nuova dotazione organica.”

Li, 20.04.2024

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Raffaele De Leonardis

A handwritten signature in brown ink, appearing to read "Raffaele De Leonardis", is written over a dotted horizontal line.